

Decreto Presidenziale n. 1089  
Prot. n. 718/A3 (a.g.)

Ferrara, 04 febbraio 2019

### **IL PRESIDENTE**

**VISTO** il D.P.R. 192/03 che all'art. 14 comma 4 prevede che i regolamenti interni siano adottati con decreto del Presidente;

**VISTO** l'art. 11 comma 7 dello Statuto del Conservatorio "G. Frescobaldi" di Ferrara;

**VISTA** la delibera n. 4 del 04/02/2019 del CdA con cui è stato deliberato il "Regolamento disciplinante la procedura per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7 comma 6, D. L.vo 165/2001";

### **DECRETA**

Di adottare il "Regolamento disciplinante la procedura per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7 comma 6, D. L.vo 165/2001", allegato al presente decreto di cui forma parte integrante.

Il Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione

**IL PRESIDENTE**

Dott. Colaiacovo Francesco



**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI  
COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ART. 7 COMMA 6, D. L.VO 165/2001**

**IL PRESIDENTE**

**VISTA** la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Istituzioni AFAM;

**VISTO** l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 - Regolamento recante criteri per l'autonomia Statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità, approvato dal Ministero dell'Istituzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Dirigenziale n. 548 del 25/07/2006;

**VISTA** la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 11 marzo 2008, n. 2;

**VISTO** lo Statuto del Conservatorio di musica "G. Frescobaldi" di Ferrara, approvato con D.M. n. 408 del 06/10/2005;

**VISTO** il punto 7 del OdG del Consiglio Accademico n 1/2019;

**VISTA** la delibera n. 4 del 04/02/2019 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato il "Regolamento disciplinante la procedura per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7 comma 6, D. L.vo 165/2001";

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**EMANA**

il seguente Regolamento

**Art. 1**

**(Finalità ed ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 7, comma 6 bis, del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii. e disciplina le procedure comparative per il conferimento da parte del Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

**Art. 2**

**(Individuazione del fabbisogno)**

1. Gli Uffici di Presidenza o di Direzione, secondo le competenze previste dal D.P.R. 132/03 (di seguito denominati "Ufficio competente") prima di conferire incarichi, ne verificano la congruenza con le funzioni istituzionali, con le competenze attribuite dall'ordinamento al Conservatorio e con obiettivi e progetti specifici e determinati in base alla programmazione approvata nonché la temporaneità delle necessità.





**CONSERVATORIO  
FRESCOBALDI  
FERRARA**

2. Il medesimo Ufficio verifica l'impossibilità oggettiva di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso il Conservatorio di musica attraverso interpellanti interni tenendo conto delle mansioni esigibili.
3. L'Ufficio competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.
4. La Direzione amministrativa controfirma l'incarico al fine di attestarne la regolarità e la relativa copertura finanziaria preventivamente acquisita dal Direttore dell'Ufficio di Ragioneria, così come previsto all'art. 46 comma 2 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di musica di Ferrara.

**Art. 3**

**(Individuazione delle professionalità)**

1. L'Ufficio competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
  - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività del Conservatorio;
  - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - c) durata dell'incarico;
  - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
  - e) compenso per la prestazione, tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
  - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione della domanda e dei curricula entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
  - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  - b) godere dei diritti civili e politici;
  - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

**Art. 4**

**(Procedura comparativa)**

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte anche rappresentanti degli uffici che utilizzeranno eventualmente la collaborazione.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
  - a) qualificazione professionale;
  - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
  - c) eventuali ulteriori elementi correlati al tipo di incarico da conferire o alla specificità delle attività istituzionali del Conservatorio;
  - d) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico.





**CONSERVATORIO  
FRESCOBALDI  
FERRARA**

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere un colloquio, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

**Art. 5  
(Esclusioni)**

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative i seguenti casi:
  - Procedura concorsuale andata deserta;
  - Prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e del tutto autonoma, caratterizzate dalla unicità della prestazione. Rientrano in tale categoria la partecipazione a convegni, seminari, masterclass, singola e temporanea docenza relativa a specifici e determinati progetti di formazione o produzione artistica, individuazione per chiara fama;
  - Assoluta urgenza non imputabile alla Amministrazione e determinata dalla imprevedibile necessità delle consulenze in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

**Art. 6  
(Durata del contratto e determinazione del compenso)**

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dal Conservatorio.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

**Art. 7  
(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)**

1. L'Ufficio competente verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, potrà essere richiesto al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, potrà essere richiesto al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, il Conservatorio può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. L'Ufficio di Ragioneria verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

**Art. 8  
(Pubblicità)**

1. Dell'avviso di cui all'art. 3 si dà adeguata pubblicità tramite l'Albo ed il sito web del Conservatorio.





**CONSERVATORIO  
FRESCOBALDI  
FERRARA**

2. Dell'esito della procedura comparativa si dà la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. In ottemperanza alla normativa vigente, il Conservatorio rende noto sul sito web istituzionale tutti gli incarichi conferiti.

**Art. 9  
(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento è adottato con decreto del Presidente del Conservatorio ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo dell'Istituto e sul sito del Conservatorio.



IL PRESIDENTE

Dott. Colaiacovo Francesco



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale

**Conservatorio Statale di Musica "Girolamo Frescobaldi" Ferrara**

largo M. Antonioni, 1 / 44121 Ferrara Italia / tel. +39 0532 207412 / fax +39 0532 247521 / c.f. 80009060387

info@consfe.it / www.consfe.it

D:\Amministrazione\Archivio

2019\A3\_AUTONOMIA\_STATUTO\_REGOLAMENTI\718a3\_DP1089\_regolamento\_incarichi\_collaborazione.doc